



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

DECRETO DEL SINDACO

2
DEL
29/01/2020

OGGETTO:

Decreto del Sindaco di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settori III

"Lavori Pubblici" al Geom. Antonio CURRI

IL SINDACO

Premesso che:

- Ü il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 – valevole per il triennio 2016/2018 - ha introdotto numerose e significative novità nell'ambito degli istituti economici e normativi e più in generale nella complessiva disciplina inerente ai rapporti di lavoro del personale non dirigenziale appartenente a detto Comparto;
- Ü in particolare, agli articoli 13 e seguenti il nuovo contratto nazionale ha ridefinito la disciplina dell' Area delle cc. dd. posizioni organizzative (PO), già normate dagli articoli 8 e segg.ti del CCNL del 31.03.1999 e dall'art. 10 del CCNL del 22.01.2004;
- Ü il menzionato art. 13 del CCNL ha istituito l' Area delle PO, ovvero posizioni di lavoro caratterizzate dall'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, suddivise in due distinte tipologie, ovvero: a) posizioni con funzioni di direzione di unità organizzative complesse e b) posizioni implicanti lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità;
- Ü il suddetto contratto ha, altresì, disposto l'obbligo per gli enti appartenenti al Comparto in esame di adeguare – entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale - i propri assetti organizzativi, nello specifico l' Area delle posizioni organizzative, alle innovazioni dallo stesso CCNL introdotte al fine di poter procedere al conferimento dei relativi nuovi incarichi;

Tenuto conto che l'art. 17, co. 1 del menzionato CCNL del 21.05.2018 prevede che, negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale, quale il Comune di Maruggio, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento (assetto) organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative di cui all'art. 13, co. 1 lett. a) del ridetto contratto nazionale

Visti:

- Ü l'art. 50, co. 10, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della medesima legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- Ü l'art. 109, co. 1, del TUEL, il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, co. 10, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Ü il comma 2 del citato art. 109 dello stesso decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del TUEL, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Considerato che, questo Ente ha provveduto ad approvare, in adeguamento alle disposizioni contenute nel CCNL del Comparto Funzioni Locali ed in attuazione alle citate disposizioni contrattuali, il “Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 21.05.2019;

Preso atto della seguente struttura organizzativa del Comune di Maruggio, che risulta articolata in 6 (sei) Settori, come stabilito con la deliberazione G.C. n.167 del 21.09.2017, nonché con la successiva delibera di G.C. n.69 del 30/03/2018, con la deliberazione di G.C. n. 171 del 25/10/2019 ed infine con deliberazione

G.C. n.216 del 23.12.2019 relativa alla riorganizzazione della struttura organizzativa e precisamente:

AREA	SETTORE	DENOMINAZIONE
AREA 1 AMMINISTRATIVO-CONTABIL E	SETTORE I	Affari Generali
	SETTORE II	Finanziario-Personale-Tributi -Ict
	SETTORE III	Lavori Pubblici
	SETTORE IV	Urbanistica-Suap
	SETTORE V	Polizia Locale-Ambiente
	SETTORE VI	Servizi alla Persona

Visto inoltre, per quanto riguarda il conferimento di incarichi di P.O., l'art. 3 del citato Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa ai fini dell'attribuzione delle retribuzioni di posizione e risultato che così testualmente dispone:

Art. 3

Incarico di posizione organizzativa

1. I responsabili delle posizioni organizzative, nell'ambito delle aree, di cui all'art. 17 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sono nominati dal Sindaco, con proprio provvedimento, secondo criteri di professionalità ed in base alle potenzialità professionali accertate.
2. Il provvedimento di nomina potrà anche indicare il nominativo dell'incaricato per la sostituzione del responsabile di area in caso di assenza o impedimento temporanei.
3. La nomina a responsabile di posizione organizzativa non è rinunciabile in quanto al suo verificarsi non viene in considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, ma si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento. (art. 52 del D. Lgs 165/2001; art. 3 ccnl 31.03.1999; art. 12 ccnl 21.05.2018).
4. L'incarico di responsabile di posizione organizzativa può essere conferito:
 - a) a personale dipendente, assunto anche a tempo determinato, con qualifica dirigenziale;
 - b) a personale dipendente di categoria apicale;
 - c) a personale di categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali (posse di laurea o diploma di maturità attinente alle attività del settore, esperienza almeno quinquennale nel posto e nel settore oggetto di conferimento di incarico), al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, ove non siano in servizio dipendenti di categoria D ovvero, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria e non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali, a tal fine richieste. Tale facoltà è consentita, per una sola volta, salvo che la reiterazione sia giustificata dalla circostanza, che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale di categoria D. Il conferimento di detto incarico avviene dopo aver interpellato il personale di categoria D in possesso delle competenze professionali richieste.
 - d) a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, in relazione a specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente;
 - e) attivando apposite convenzioni fra Enti, ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004.

Nell'attribuire o confermare le funzioni di responsabile di posizioni organizzative, il Sindaco, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CCNL 21.05.2018, acquisendo direttamente presso l'ufficio personale i curricula e l'esperienza professionale dei dipendenti dell'ente inquadrati in categoria D, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri generali:

- a) attitudine dimostrata nella proposizione ed attivazione di semplificazioni procedurali ed operative volte ad ottimizzare la gestione in rapporto alle risorse umane, reali e finanziarie disponibili;
- b) capacità di saper direttamente curare, con le opportune differenziazioni, la formazione e a consapevolezza giuridica e tecnica del personale affidato alla propria direzione, provvedendo alla progressiva e complessiva crescita professionale;
- c) capacità di saper concorrere alla fissazione e quindi al conseguimento degli obiettivi dati dagli organi di governo del Comune, salvaguardando la dimensione della qualità dell'ambiente di lavoro, in rapporto alla quantità e competenza professionale delle risorse disponibili ed alla loro concreta utilizzazione.

Gli incarichi di responsabile di posizione organizzativa hanno la durata di anni tre e potranno essere rinnovati con le medesime formalità.

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali del 21/05/2018, ed in particolare, l'articolo 15, ai sensi del quale, tra l'altro, viene disposto quanto segue:

- Ü il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'articolo 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato; tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario;
- Ü l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €5.000 ad un massimo di €16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa;
- Ü ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;
- Ü gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di

risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

- Ù a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;

Tenuto conto che l'art. 6 del citato Regolamento che disciplina la graduazione della retribuzione di posizione disponendo quanto segue:

Art. 6

Graduazione della retribuzione di posizione

1. Ai funzionari responsabili di categoria D si può assegnare, ai sensi dell'art. 15, comma 2°, del CCNL del 21.05.2018 un compenso tra un minimo di €5.000,00 ed un massimo di €16.000,00 annui lordi per 13 mensilità. La retribuzione di posizione verrà determinata, secondo i criteri di cui all'articolo 2. Si osserva che, dividendo per 100 la quota, ogni punto vale tra €50,00 ed €160,00.
2. Per il personale di categoria C l'importo della retribuzione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 lordi per tredici mensilità. La retribuzione di posizione verrà determinata, secondo i criteri di cui all'articolo 2. Si osserva che, dividendo per 100 la quota, ogni punto vale tra €30,00 ed €95,00.
3. La graduazione della retribuzione di posizione, viene effettuata, dal OIV, sentito il Segretario Comunale, sulla base dei criteri predeterminati di pesatura, di cui all'allegato n. 1, che tiene conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.
4. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - a) l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
 - b) l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
 - c) al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui alla precedente lettera possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al medesimo lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo riproporzionato nella misura minima del 15% e massima del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.
6. Per il personale dipendente a regime di lavoro parziale vige il principio del riproporzionamento del trattamento economico sia in riferimento alla retribuzione di posizione che a quella di risultato.

Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina di cui all'articolo 13, comma 5 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018

Visti gli art. 23 e 24 del C.C.D.I. siglato in data 15.10.2019;

Ritenuto necessario e doveroso individuare la figura di posizione organizzativa relativa al Settore III "Lavori Pubblici" ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del suddetto Regolamento sugli Incarichi di Posizione Organizzativa;

Richiamato, altresì, l'art. 6, comma 3, del citato regolamento, il quale prevede che "La graduazione della retribuzione di posizione, viene effettuata, dal OIV, sentito il Segretario Comunale, sulla base dei criteri predeterminati di pesatura, di cui all'allegato n. 1, che tiene conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa";

Vista la scheda di valutazione per la determinazione del valore economico da attribuire alla posizione economica firmata dall'OIV Avv. Stefano LICCI, sentito il Segretario Comunale Avv. Eugenia Mandurino, relativa al Settore III "Lavori Pubblici" (Allegato A);

Richiamato il Decreto n. 10 del 23/05/2019 con il quale veniva conferito al Geom. Antonio CURRI l'incarico di Responsabile del Settore III "Lavori Pubblici e Ambiente" dal 23/05/2019 e fino a nomina di nuovo Responsabile

Visti il curriculum vitae e l'esperienza professionale del Dott. Geom. Antonio CURRI, Dipendente Comunale (assunto il 27/12/1983) a tempo indeterminato, Categoria D1, Posizione Economica D3 (Allegato B);

Richiamato l'art.6, comma 1, del citato regolamento, il quale prevede che "Ai funzionari responsabili di categoria D si può assegnare, ai sensi dell'art. 15, comma 2°, del CCNL del 21.05.2018 un compenso tra un minimo di €5.000,00 ed un massimo di €16.000,00 annui lordi per 13 mensilità. La retribuzione di posizione verrà determinata, secondo i criteri di cui all'articolo 2. Si osserva che, dividendo per 100 la quota, ogni punto vale tra €50,00 ed €160,00";

Richiamato il d.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell' art. 1, commi 49 e 50 della l. 190/2012”, in particolare l'art. 20 che indica la necessità di apposita dichiarazione in merito all' insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, pena l' inefficacia dell' incarico;
Tutto ciò premesso sentita la Giunta Comunale;

DECRETA

1. Di conferire, ai sensi dell'art.109, comma 2, del d.Lgs. n.267/00 al Geom. Antonio CURRI, Dipendente Comunale a tempo indeterminato, Categoria D1, Posizione Economica D3, con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al 31/12/2022, le funzioni di cui all'art.107 D. Lgs. n.267, nonché la titolarità della posizione Organizzativa Settore III “Lavori Pubblici” del Comune di Maruggio.
2. Di dare atto che il presente decreto presta la sua efficacia dal 01.01.2020 e fino al 31/12/2022 e può essere revocato come disposto dall' Art. 4 del citato Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa che così dispone:

Art. 4

Revoca dell'incarico

1. La revoca dell'incarico e le misure ad essa conseguenti, quali – a seconda dei casi – l'affidamento di altro incarico, anche con trattamento economico inferiore, o la perdita della retribuzione di risultato, sono disposte, con provvedimento motivato dal Sindaco, previa contestazione scritta, alla quale l'interessato può rispondere, presentando le proprie osservazioni, nei termini temporali stabiliti dal Sindaco, nell'atto di contestazione.
2. L'attivazione della procedura di revoca, oltre ai casi di cui al comma precedente, è ammessa nelle seguenti ipotesi:
 - a) inosservanza delle direttive/linee di indirizzo formulate dal Sindaco o dalla Giunta comunale, salvo il caso in cui l'attuazione delle stesse comporti l'illegittimità dell'azione richiesta, con eventuale responsabilità, anche di tipo penale, a carico del soggetto agente;
 - b) mancato raggiungimento degli obiettivi, nel caso in cui gli stessi, certi, determinati, riscontrabili da un punto di vista di graduazione del raggiungimento, siano stati formalmente e preventivamente assegnati;
 - c) modifica della struttura per esigenze organizzative, funzionali alle priorità dei programmi degli organi di governo;
 - d) ipotesi di responsabilità grave e reiterata;
 - e) valutazione non positiva della prestazione lavorativa del responsabile
3. Di attribuire, sulla scorta della scheda di valutazione firmata dall'OIV Avv. Stefano LICCI, al Geom. **Antonio CURRI**, la retribuzione di posizione pari ad **€ 10.400,00** annue per 13 mensilità, oltre la retribuzione di risultato;
4. Di attribuire per lo svolgimento delle funzioni di direzione del Settore III “Lavori Pubblici” al suddetto Responsabile, una retribuzione di risultato, che verrà stabilito con successivo atto deliberativo in una percentuale non inferiore al 15%, delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento, così come stabilito dall'art. 15, c. 4 del C.C.N.L. 21.05.2018;
5. di dare atto che gli obiettivi assegnati al Responsabile testé incaricato, sono quelli desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal PEG/Piano delle Performance, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e degli assessori di riferimento e con deliberazioni di Giunta comunale;
6. Di individuare il sostituto, in caso di vacanza o di assenza della titolare della posizione organizzativa del Settore III, nella persona del Segretario Comunale;
7. Di dare atto che la retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per il lavoro straordinario.
8. Di dare atto che il presente incarico acquista efficacia con la presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità così come previsto dall'art. 20, comma 1, del d.Lgs. n.39/2013;
9. Di trasmettere il presente decreto al soggetto interessato, a mezzo del servizio personale, che provvederà inoltre ad ogni successivo adempimento di competenza.
10. Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello “provvedimenti” - sottosezione di secondo livello “provvedimenti dirigenti” e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale -, sottosezione di secondo livello - posizioni organizzative.

F. to IL SINDACO
Dott. Adolfo Alfredo LONGO

Per Accettazione
Il Responsabile Settore III
F.to Antonio CURRI